

originale

ALLEGATO "A" AL N. 393 DI FASCICOLO

STATUTO
della società per azioni
"S.A.A.P.A. S.p.A."

TITOLO I
Denominazione - Sede - Oggetto Sociale - Durata

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale
"S.A.A.P.A. S.p.A.",

senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Società ha sede legale in Settimo Torinese (TO) e può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali e uffici sia in Italia che all'estero, anche presso la sede legale dei propri enti soci.

Articolo 2

La Società ha per oggetto prevalente lo svolgimento di compiti diretti alla tutela della salute in conformità alle autorizzazioni o accreditamenti pubblici previsti dall'ordinamento; in particolare ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione sperimentale di strutture ed attività sanitarie affidate dalla Regione Piemonte o da quei soci che siano enti pubblici del servizio sanitario.

La Società non può affidare prestazioni direttamente connesse all'assistenza alla persona a terzi estranei alla convenzione che accompagna l'autorizzazione sanitaria.

La Società si avvale, nei limiti ed alle condizioni di legge, delle prestazioni fornite dai soci, siano essi enti pubblici o società di diritto privato.

Ai soci pubblici che abbiano natura di ente sanitario è assicurato sull'attività da essi affidata alla società un controllo analogo a quello che gli enti stessi hanno sui propri servizi anche ai sensi del successivo art. 20.

Per realizzare utili sinergie od economie di scala la Società può svolgere in via non prevalente qualunque tipo di attività purché connessa o affine alla principale, incluse la prestazione di servizi alla persona, la commercializzazione di attrezzature, articoli, protesi e materiali sanitari, la formazione professionale e l'organizzazione di convegni del settore sanitario.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili alla realizzazione dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dell'art. 2361 del codice civile.

La Società può acquistare, prendere e dare in locazione, sviluppare e ristrutturare, gestire e vendere edifici e terreni in funzione strumentale allo svolgimento delle proprie attività.

Qualunque attività sopra indicata, qualificata dalla legge come finanziaria, si intende svolta non nei confronti del pubblico.

Sono escluse in ogni caso le operazioni assicurative, quelle inerenti la raccolta del

risparmio, nonché quelle attività finanziarie per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi e la sussistenza di particolari requisiti e di tutte quelle comunque vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 3

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. La registrazione di detto domicilio nel Libro dei Soci sarà modificata su richiesta del socio che abbia comunicato con lettera raccomandata un diverso domicilio.

Articolo 4

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2052 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.



TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni- Obbligazioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 136.505,00 (centotrentaseimilacinquecentocinque virgola zero zero) e risulta suddiviso in numero 42.950.760 (quarantaduemilioninovecentocinquantamilasettecentosessanta) azioni prive di valore nominale e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, con l'osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni di legge.

La maggioranza del capitale sociale deve essere detenuta dai soci pubblici che abbiano natura di ente sanitario.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

Articolo 6

In caso di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, le azioni di nuova emissione o le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute a norma dell'articolo 2441 del codice civile.

I soci hanno anche diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate a norma dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile.

Il capitale sociale può essere ridotto dall'Assemblea straordinaria dei soci nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 7

Le azioni devono possedere i requisiti di cui all'art. 2354 del codice civile e sono tutte indivisibili.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto, alle deliberazioni adottate dall'Assemblea degli azionisti e dall'Amministratore unico.

Salva l'applicazione dell'art. 2344 del codice civile, il socio in mora nei versamenti è tenuto a corrispondere alla Società, sulle somme dovute, l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci, nei limiti consentiti dall'art. 9 *bis*, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502.

E' in tal caso in facoltà dei soci rimettere la determinazione del prezzo delle azioni ad un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Articolo 8 bis

Le azioni sono trasferibili a terzi con effetto verso la società esclusivamente con le modalità previste al successivo articolo.

Il socio che intenda alienare tutte le proprie azioni o parte di esse dovrà darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministratore unico.

Detta comunicazione dovrà specificare il prezzo e le condizioni finanziarie a cui il socio intende alienare le azioni o il prezzo e le condizioni finanziarie proposti dal terzo.

L'Amministratore unico dovrà darne avviso a tutti i soci entro dieci giorni, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, affinché ciascuno dei soci sia messo in grado di esercitare la prelazione, dandone comunicazione all'Amministratore unico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora più soci manifestassero la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, le azioni offerte in cessione dovranno essere loro assegnate in proporzione alla percentuale posseduta da ciascuno.

In caso di trasferimento delle azioni a titolo diverso dalla vendita il prezzo sarà stabilito, in caso di esercizio del diritto di prelazione, da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente dei dottori commercialisti di Torino.

La prelazione non si applica nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di società e/o enti della Regione Piemonte e in caso di fusione e/o scissione e/o liquidazione del socio pubblico ente sanitario e nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni, a qualsiasi titolo, tra l'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. e il Comune di Settimo..

Qualora nessun socio manifestasse l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione nel termine sopra convenuto, la Società provvederà ad attivare nei tempi tecnici strettamente necessari le procedure di cui all'articolo successivo, salvo il caso in cui sussistano le condizioni di deroga ivi richiamate.

Esclusivamente in tale ultima ipotesi il socio interessato sarà libero di cedere le azioni a terzi alle condizioni proposte ai sensi del presente articolo.

Non si farà luogo a prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di altro socio.

Articolo 9

L'alienazione a terzi delle azioni con effetto verso la società avviene secondo procedure ad evidenza pubblica, salvi i casi di esenzione previsti dalle leggi in materia, svolte dall'Amministratore unico della Società per conto dei soci.

L'Amministratore unico convoca senza indugio l'Assemblea ordinaria dei soci affinché la medesima deliberi sulle condizioni soggettive di qualificazione/ammissibilità, comunicando, sentito il socio interessato alla cessione, con il relativo ordine del giorno, una proposta in merito che tenga conto sia degli interessi sociali sia dell'interesse alla massima circolazione delle azioni offerte al pubblico.

L'Amministratore unico provvede allo svolgimento della procedura pubblica prevista dal presente articolo sulla base delle condizioni economiche e finanziarie proposte ai sensi dell'articolo precedente e delle condizioni di qualificazione/ammissibilità deliberate.

Al termine della procedura il socio cedente sarà libero di trasferire le azioni al soggetto così individuato, salvo che l'esito abbia comportato la definizione di un prezzo o di condizioni finanziarie per la cessione più favorevoli per l'acquirente di quelle proposte ai sensi dell'articolo precedente.

In tale ultimo caso l'Amministratore unico rinnoverà le formalità previste dal medesimo articolo al fine del nuovo esercizio del diritto di prelazione.

Le spese della procedura ad evidenza pubblica sono a carico del socio interessato, ove la cessione sia stata dal medesimo richiesta.

Le procedure di cui al presente articolo non sono necessarie nel caso in cui le azioni siano alienate ad altri enti sanitari od a comuni che rientrano nei territori di competenza dei soci che sono enti sanitari.

Articolo 10

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni, osservando le disposizioni di legge in materia e demandando all'Assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.



TITOLO III **Assemblee**

Articolo 11

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale limite può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'Amministratore unico.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta

L'Amministratore lo ritenga utile alla Società nonché per la trattazione di argomenti che la legge o lo Statuto attribuisce alla competenza della stessa.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne è fatta domanda, nelle forme previste dalla legge, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

In questo caso l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 12

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o in caso di suo impedimento dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante avviso di convocazione contenente le indicazioni del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli aventi diritto al voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di Assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

Articolo 13

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Il biglietto di ammissione eventualmente rilasciato per la prima convocazione sarà valido anche per la seconda.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona, socio o non socio, nei limiti di legge.

In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, che potrà anche non essere socio, nominato dall'Assemblea stessa; tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 15

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono, sia in prima che in seconda convocazione, le norme di legge, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 17 e 23 del presente Statuto.

Articolo 16

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del Capitale Sociale.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti dell'Amministratore unico:

- a) proposta o modificazione dell'autorizzazione o dell'accreditamento oppure della sperimentazione gestionale oggetto di provvedimento regionale;
- b) modificazione degli affidamenti da parte degli enti pubblici soci relativi al presidio sanitario di Settimo Torinese;
- c) contratti di valore singolarmente superiore al 5% (cinque per cento) dell'ammontare globale dei servizi affidati nel corso dell'esercizio precedente;
- d) contratti stipulati nel primo anno di esercizio di valore singolarmente superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- e) aventi ad oggetto operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e di partecipazione in altre società o enti;
- f) aventi ad oggetto l'organigramma funzionale del personale e le sue modificazioni;
- g) aventi ad oggetto il bilancio previsionale.

Sulle predette materie l'Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% del Capitale Sociale.

TITOLO IV **Amministrazione della Società**

Articolo 18

La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea, previa consultazione tra i soci, con le maggioranze di cui all'art. 15.

Prima della nomina l'Assemblea determina gli emolumenti spettanti all'Amministratore unico, salvo quelli del primo Amministratore unico fissati nell'Atto Costitutivo.

L'Amministratore unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Articolo 19

Salve le competenze riservate ad altri organi sociali, l'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salve le autorizzazioni dell'Assemblea previste dall'art. 17.

L'Amministratore unico riferisce al Collegio Sindacale almeno ogni mese sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ivi comprese quelle preventivamente autorizzate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

L'Amministratore che per conto proprio o di terzi abbia un interesse in una determinata operazione deve darne notizia preventivamente al Collegio Sindacale e alla prima Assemblea utile.

Articolo 20

L'Amministratore unico prepone alla direzione e vigilanza dell'attività sanitaria affidata alla Società un medico di ruolo apicale su indicazione concorde dei soci pubblici che sono enti sanitari.

Articolo 21

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore.

Articolo 22

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore unico, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore unico.

Il Collegio Sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

TITOLO V

Collegio Sindacale e controllo contabile

Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio Sindacale sono nominati dai soci pubblici che sono enti sanitari ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, tenuto conto dell'indicazione della Regione Piemonte.

La nomina dei restanti Sindaci avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci che non sono enti sanitari.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per tre ovvero per il numero dei Sindaci da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Articolo 24

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea che nomina i Sindaci effettivi ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tale caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile nella Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Spetta all'Assemblea la scelta se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il Collegio Sindacale può convocare l'Amministratore per riferire sull'andamento generale dell'amministrazione oppure su singoli fatti o episodi d'amministrazione.

TITOLO VI

Esercizio sociale - Bilancio e utili - Finanziamento dei soci

Articolo 25

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione sociale deve essere depositato a norma di legge.

Articolo 26

L'Amministratore unico potrà essere autorizzato, in base a delibera dell'Assemblea ordinaria, a richiedere ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società, finanziamenti dei quali i singoli soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione (salve le espresse pattuizioni di determinata natura temporale) e dei quali potrà essere stabilita la totale infruttuosità e ciò in espressa deroga al disposto dell'art. 1282, comma 1, del codice civile ed alla presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all'art. 42, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'importo complessivo di tali finanziamenti non può comunque superare il valore di Euro due milioni e mezzo per anno solare.

In particolare, qualora l'Amministratore unico ne ravvisi la necessità per il raggiungimento dello scopo sociale, i soci potranno finanziare la Società secondo le esigenze di cassa nel rispetto del disposto dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 1 settembre

1993, n. 385, e della delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 e successive disposizioni.

Detti finanziamenti potranno in qualsiasi momento essere eventualmente anche attribuiti in conto capitale su espressa manifestazione di volontà del socio.

I soci hanno in ogni caso la facoltà di non aderire alla richiesta di finanziamento.

TITOLO VII

Scioglimento, liquidazione, recesso e clausole finali

Articolo 27

Costituisce causa di scioglimento della Società, oltre quelle stabilite dalla legge, il mancato raggiungimento del risultato dell'attività di sperimentazione gestionale che sia stata avviata ai sensi dell'art. 9 *bis*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 28

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento anticipato della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 29

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla Società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero delle azioni possedute per le quali viene esercitato il diritto di recesso.

Essa deve essere spedita all'Amministratore unico a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero si è deliberato lo scioglimento della Società.

Il valore di liquidazione delle azioni, per le quali il socio esercita il recesso, è pari alla quota di patrimonio netto corrispondente alle suddette azioni, risultante da una situazione patrimoniale appositamente redatta e riferita alla data di comunicazione del recesso conforme alle scritture contabili della Società.

Articolo 30

Competente per le controversie avanti all'autorità giudiziaria ordinaria è il Foro di Torino.

Articolo 31


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge in tema di società per azioni.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 24 aprile 2012

F.ti: Roberto MAGGIO


Valeria INSABELLA

A circular stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and covers most of the stamp's surface. The visible part of the stamp shows the name 'INSABELLA' at the top and 'VALERIA' at the bottom.A partial circular stamp is visible on the right side of the page. It shows the name 'INSABELLA' at the top and 'VALERIA' at the bottom, matching the stamp on the left.

Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. due

Condove, li. 28-5-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valeria P.', written in a cursive style.

